



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	22
Disegno di legge	»	32

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente disegno di legge introduce misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro paese.

Gli ambiti di intervento coperti da questo intervento normativo sono stati individuati attraverso un processo avviato dal *report* “*OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)*”, commissionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato dall’OCSE alla fine di gennaio del 2020.

A questo ha fatto seguito – su impulso del Ministero dell’economia e delle finanze e in raccordo con le Autorità di settore (Consob e Banca d’Italia), le Associazioni di categoria e i principali operatori di mercato – un’analisi sistematica degli studi e delle criticità emerse dal citato *report*, al fine di individuare aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che evidenziassero profili poco coerenti con lo sviluppo della competitività dei mercati di capitali italiani.

Le conclusioni di questo lavoro hanno portato alla pubblicazione, nel 2022 del Libro Verde su “*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*”, che ha stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico.

Le analisi hanno individuato diverse aree nelle quali introdurre modifiche di possibile semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e regolamentare, tali da rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza tuttavia ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati stessi.

Nello specifico, il presente disegno di legge intende, da un lato, rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all’accesso al mercato da parte delle imprese; dall’altro, introdurre misure che incentivino, sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori.

Per realizzare queste finalità, il disegno di legge in esame agisce sia sul “fronte interno” che sul “fronte esterno”. Sotto il primo profilo, sono previste: misure in materia di accesso ai mercati (soprattutto da parte delle PMI e, in generale, di quelle società che provengono da mercati di crescita) e di permanenza sugli stessi (semplificando gli obblighi a carico delle società - ivi inclusi quelli relativi al prospetto - e incentivando le attività sul mercato secondario); nonché misure di incentivazione alla canalizzazione dei risparmi privati verso le imprese (grazie alla semplificazione di talune previsioni in materia di intermediari). Sul “fronte esterno”, invece, sono previsti interventi volti a rendere maggiormente fruibili le informazioni rese dalle società anche a investitori esteri e a incentivare il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.

Accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario affiancare norme volte a facilitare l’inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti.

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento normativo sono volti a favorire e incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali (in termini sia di società quotate che di società “rimpatriate”) e a canalizzare maggiormente gli investimenti privati (sia di investitori *retail* che istituzionali, italiani ed esteri) a favore delle imprese italiane.

Tali misure si affiancano a quelle di carattere fiscale che trovano la loro sede nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» approvato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023.

Il CAPO I (Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali) introduce misure tese ad agevolare sia l’accesso che la permanenza sui mercati regolamentati

promuovendo la competitività dei mercati italiani, anche tenendo conto delle misure adottate nei principali mercati europei, al fine di evitare svantaggi in termini di competitività del mercato italiano.

L'articolo 1 (Tecniche alternative per l'ammissione alla negoziazione) prevede un intervento volto ad ampliare i casi di esenzione dalla disciplina delle offerte fuori sede in casi di c.d. "auto-collocamento".

L'intervento legislativo amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore. A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

La disposizione, in particolare, prevede modifiche all'articolo 30, comma 2, del TUF introducendo due nuove lettere.

La lettera *b-bis*) esclude dalla disciplina dell'offerta fuori sede l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.

La lettera *c-bis*) esclude dalla disciplina dell'offerta fuori sede le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 2 (Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate) prevede l'innalzamento della soglia delle PMI con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro. In particolare, estende la definizione della categoria delle PMI, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*.1), del TUF, includendo tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Tale soglia tiene conto delle risultanze dell'analisi di impatto sulle società interessate ed è in linea con le raccomandazioni formulate in ambito europeo nell'ambito del progetto volto alla creazione dell'Unione dei mercati di capitali (Raccomandazione *High Level Forum on Capital Markets Union*, 2019; Raccomandazione *Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs*, 2021).

L'articolo 3 (Dematerializzazione delle quote di PMI) prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI. In particolare, al comma 1, modifica l'articolo 26, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Segnatamente, il nuovo comma *2-bis* consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo *83-bis* del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo *100-ter*, comma *2-bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di approcciare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma 2-ter specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I del capo IV, del titolo II-bis, della parte III del TUF in materia di "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma 2-quater prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgano del nuovo regime di circolazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 100-ter, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

L'articolo 4 (Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi) prevede una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. L'attuale normativa in materia è caratterizzata dall'esistenza di più discipline parallele (una di derivazione europea connessa agli MTF e ai mercati di crescita delle PMI e l'altra di derivazione nazionale), che insistono proprio su quelle imprese che intendono perseguire un percorso di apertura al mercato dei capitali, creando effetti distorsivi e rappresentando un freno all'utilizzo dei canali di accesso al risparmio. Di qui la necessità di una riforma complessiva della disciplina in materia, quale quella oggetto del presente intervento normativo, che tenga conto delle evoluzioni normative promosse dal legislatore europeo e che sia funzionale alla realizzazione di un corretto equilibrio tra esigenza di sviluppo del mercato dei capitali e tutela degli investitori.

Il regime delle "società con azioni diffuse" costituisce un *unicum* a livello europeo e rappresenta un regime intermedio tra quelli delle società quotate su "mercati regolamentati" e non quotate sui medesimi. L'intento originario, di realizzare un sistema proporzionale per i diversi emittenti in relazione al grado di diffusione delle loro azioni, non si è di fatto realizzato, in quanto, il regime ha, invece, comportato l'applicazione alle società che si quotano sui "sistemi multilaterali di negoziazione" (c.d. MTF) di larga parte della disciplina dettata in materia di società quotate sui mercati regolamentati, comportando così costi analoghi per la quotazione su MTF rispetto alla quotazione sui "mercati regolamentati", ed eliminando, pertanto, quel "gradino normativo" invece necessario per creare un sistema diversificato in relazione alle diverse esigenze di tutela di tipologie di investitori diversi (da un lato quelli che si rivolgono ai mercati regolamentati, dall'altro quelli che accedono agli MTF). Per porre rimedio a questa situazione, le norme in commento prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF. Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, si eliminano le società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta l'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis), e si estende agli emittenti MTF la disciplina in tema di patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, del Codice civile, la disciplina in tema di azioni proprie (limite acquisto 20 per cento del capitale e computo in *quorum* costitutivo ex articoli 2357, primo comma e 2357-ter, del Codice civile).

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 83-sexies del TUF mediante la soppressione del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 102, comma 4, del TUF mediante l'estensione della disciplina delle offerte anche agli strumenti negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 114-*bis* del TUF mediante la specificazione che la disciplina delle attribuzioni di strumenti finanziari a dipendenti e amministratori riguarda gli emittenti quotati e dispone l'abrogazione del comma 2.

Il comma 1, lettera *d*), prevede l'abrogazione dell'articolo 116 del TUF.

Il comma 1, lettera *e*), prevede l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 118 del TUF.

Il comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 148-*bis* del TUF mediante la soppressione, ai commi 1 e 2, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 165-*ter* del TUF mediante la sostituzione del comma 1 e la soppressione al comma 6 del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *h*), modifica l'articolo 165-*quater* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *i*), modifica l'articolo 165-*quinquies* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *l*), modifica l'articolo 165-*sexies* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *m*), modifica l'articolo 191-*ter* del TUF mediante la soppressione al comma 6, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *n*), modifica l'articolo 193 del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo all'articolo 116-*bis* del TUF.

Il comma 2 prevede l'abrogazione della lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il comma 3 apporta le opportune modifiche alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi contenuta nel Codice civile.

In particolare, il comma 3, lettera *a*) introduce il nuovo articolo 2325-*ter* in materia di società emittenti strumenti finanziari diffusi, precedentemente disciplinate dall'articolo 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il comma 3, lettera *b*) modifica l'articolo 2341-*ter* del Codice civile mediante l'introduzione al primo comma del richiamo alle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 3, lettera *c*) modifica l'articolo 2357-*ter* del Codice civile mediante l'introduzione al secondo comma del richiamo alle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 3, lettera *d*) modifica l'articolo 2391-*bis* del Codice civile mediante la sostituzione, al primo comma, del richiamo al ricorso al mercato del capitale di rischio con l'espressione «con azioni quotate sui mercati regolamentati». Prevede, inoltre, la soppressione, al terzo comma, lettera *b*) del riferimento del richiamo al ricorso al mercato del capitale di rischio.

In ultimo, il comma 4, prevede l'abrogazione dell'articolo 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La disciplina ivi contenuta viene trasfusa all'interno del codice apportando le opportune modifiche.

L'articolo 5 (Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali) prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

La disposizione modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introducendo la lettera *a-bis*), per permettere alle società aventi azioni negoziate su MTF di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di flottante) prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'articolo 108, comma 2, del TUF, dispone che: *“(...) chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento”*.

In relazione a tale obbligo di acquisto, il successivo articolo 112 del TUF prevede che la Consob *“(...) con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, (...) può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108”*.

Tuttavia, l'esercizio del richiamato potere di incremento della soglia non si riscontra in altri ordinamenti e non discende da vincoli normativi europei; esso può, inoltre, determinare, nel medio-lungo periodo, delle difficoltà interpretative per gli emittenti che non sono posti in condizione di prevedere con ragionevole certezza la soglia al di sotto della quale potrebbe non scattare l'obbligo di ripristino del flottante. Inoltre, la disciplina è suscettibile di creare situazioni di asimmetria rispetto ad altre società negoziate in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea assoggettate alla disciplina sulle offerte pubbliche residuali. Si evidenziano, anche, alcuni problemi di certezza applicativa, dovuti alla formulazione letterale della disposizione, la quale può suggerire che la Consob adotti un provvedimento che non esaurisce i propri effetti nell'ambito della promozione di una singola offerta pubblica di acquisto.

Infine, occorre dare conto della crescente rilevanza, specie per le società a maggiore capitalizzazione, di investitori professionali sempre più qualificati ed evoluti, come i fondi di investimento che replicano l'indice con metodologie di calcolo tra loro diverse, che a loro volta possono impattare sulla *“qualità”* del flottante, rendendone la valutazione più complessa. Tale circostanza rischia di incrementare il carattere discrezionale della decisione di innalzamento, o meno, della soglia da parte della Consob prevista dall'articolo 112 del TUF. È anche interessante notare che nel Rapporto dell'OCSE *“Italy 2020 – Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers”* si evidenzia proprio la maggiore attrattività, per gli investitori istituzionali, di tassi di flottante più alti rispetto alla capitalizzazione di mercato delle società.

Alla luce di quanto premesso, il comma 1 modifica l'articolo 112 del TUF sopprimendo il potere discrezionale della Consob di aumentare il flottante.

L'articolo 7 (Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata) contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile. In altri termini, quest'ultimi non si applicano all'emissione di obbligazioni destinate a essere successivamente acquistate esclusivamente da investitori professionale ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. Pertanto, la società potrà emettere obbligazioni per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e la successiva circolazione è riservata unicamente a tale categoria di investitori. Analogamente, non sussisterà l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del Codice civile che disciplina l'emissione di titoli di debito da parte delle s.r.l. In particolare, il secondo comma dell'articolo 2483 del Codice civile impone che detti titoli *“possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”*. Tale modifica comporta che qualora la sottoscrizione e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Le modifiche ai due articoli del Codice civile hanno la finalità di ridurre il costo della provvista da parte di S.p.a. e S.r.l., poiché la garanzia prestata dall'investitore professionale è a titolo oneroso e comporta un costo più alto per assicurarsi finanziamenti. Per quanto concerne la tutela degli investitori al dettaglio, non vi sono modifiche rispetto al vigente regime poiché nel caso di sottoscrizione (e successiva circolazione) tra i clienti di questo tipo continuerà a sussistere l'obbligo della interposizione dell'investitore professionale.

L'articolo 8 (Misure a favore degli aumenti di capitale) ripropone - per un periodo di due anni - le misure già introdotte fino al 30 giugno 2021 con l'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare, introduce, per un periodo sperimentale di due anni, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

Il comma 1 prevede, fino al 30 aprile 2025, la possibilità di derogare in sede di assemblea, convocata per deliberare l'aumento del capitale sociale, dal *quorum* dei due terzi. Nello specifico, la deroga opererebbe per le deliberazioni aventi a oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del Codice civile;
- b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Il comma 2 specifica che alla deliberazione di cui al comma 1, si applica il *quorum* della maggioranza del capitale presente in assemblea, anche se lo statuto dovesse prevedere maggioranze più elevate.

Il comma 3 prevede fino al 30 aprile 2025 la possibilità per le società quotate, anche in assenza di una espressa previsione statutaria, di deliberare aumenti di capitale, con nuovi conferimenti, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che, per gli aumenti di capitale sociale prevede la possibilità di escludere per statuto il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento.

L'articolo 9 (**Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione**) contiene misure volte alla semplificazione delle procedure di ammissione alla negoziazione e all'ampliamento della definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 66-*bis* del TUF (*Condizioni per la quotazione di determinate società*), mediante l'abrogazione delle lettere a) e c) del comma 2.

Al riguardo, si rileva che con l'articolo 66-*bis* del TUF il legislatore nazionale ha operato la scelta di non lasciare all'autoregolamentazione del mercato la fissazione dei requisiti per la quotazione di particolari tipologie di società, ma di definirli in via regolamentare.

Tuttavia, tale scelta necessita di essere rivista in ragione dell'intervenuta armonizzazione dei requisiti minimi di ammissione a un mercato regolamentato a livello di diritto eurounioniale (MIFID II) che lascia, comunque, alla discrezionalità dei singoli gestori dei mercati la facoltà di introdurre ulteriori e più rigorosi requisiti di ammissione a seconda del livello di 'qualità' che intendono garantire sul proprio mercato. Tale previsione pone, inoltre, i mercati regolamentati italiani in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti. In tale ottica, vengono abrogate le disposizioni normative di cui lettere a) e c) del comma 2, dell'articolo 66-*bis* del TUF.

La disposizione di cui alla citata lettera a), del comma 2, individua particolari requisiti per la quotazione di società che controllano entità costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Tale previsione normativa, tuttavia, appare troppo ampia nella misura in cui non distingue, ad esempio, tra giurisdizioni che garantiscono l'accesso ai dati contabili delle società e altre in cui tale accesso non viene garantito. Di qui, l'opportunità della sua abrogazione.

Anche con riguardo alle società finanziarie contemplate dalla lettera c), del comma 2, articolo 66-*bis* del TUF (ossia le società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni), si ritiene preferibile, al fine di incrementare la competitività del mercato domestico, di non prevedere, *ex lege*, speciali requisiti per la quotazione, posto che, dal punto di vista informativo, i presidi di vigilanza già previsti dalla normativa sul prospetto e sulla trasparenza delle

società quotate possono assicurare un adeguato flusso informativo per gli investitori circa le politiche di investimento attuate dalle società finanziarie. Ne consegue l'opportunità dell'abrogazione della disposizione richiamata.

Sotto altro aspetto, peraltro, va rilevato che a seguito delle modifiche in esame, nonostante venga lasciata all'autonomia del mercato regolamentato la fissazione dei requisiti per la quotazione, la Consob continua a mantenere adeguati poteri di controllo, tanto sullo stesso regolamento del mercato quanto sulle informazioni che i singoli emittenti quotati diffondono al pubblico.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 66-ter del TUF relativo ai provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione o dalle negoziazioni, mediante l'abrogazione dei commi 4 e 5 e la conseguente modifica del comma 6.

In particolare, l'abrogazione del menzionato comma 4, trova la propria *ratio* nella necessità di eliminare un aggravio procedurale, come emerso nella prassi applicativa, atteso che le attività di scrutinio della Consob e di Borsa Italiana si svolgono in coordinamento tra loro per tutta la loro durata. Tale snellimento procedurale consente agli operatori di beneficiare di maggiore flessibilità operativa senza ridurre il livello di protezione per gli operatori.

In tal modo verrebbe inoltre allineata la procedura di ammissione in questione con quella degli altri Paesi europei, eliminando il termine di cinque giorni di sospensione delle decisioni di ammissione.

Al comma 6 dell'articolo in esame, viene, inoltre, eliminata la dichiarazione richiesta agli intermediari incaricati della domanda di ammissione. Ciò anche al fine di razionalizzare il livello complessivo di oneri e responsabilità in capo agli operatori coinvolti nel processo di *listing*, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di oneri e costi a parità di livello di tutela complessivo.

L'articolo 10 (Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore) chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. regolamento prospetto), esplicitamente richiamato, la verifica di completezza avviene contestualmente a quelle di comprensibilità e coerenza, in occasione della presentazione della prima bozza di prospetto. La modifica ha, quindi, la finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa. È, altresì, richiamata l'applicazione dell'approccio proporzionato al controllo della bozza del prospetto previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019. Questa norma, in particolare, per le bozze successive di prospetto (paragrafo 5, dell'articolo 41), impone all'autorità competente di applicare i criteri di controllo di completezza, comprensibilità e coerenza *“solamente alle modifiche apportate alla bozza precedente e ad ogni altra informazione sulla quale le modifiche hanno un'incidenza”*, ciò al fine di consentire che la procedura di controllo e l'approvazione del prospetto si svolga in modo efficiente e tempestivo come previsto dalle disposizioni europee.

In particolare, il comma 1 prevede una modifica dell'articolo 94, comma 3, del TUF precisando che i termini di approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), si precisa che tale

disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;
- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
- d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Conseguentemente, la disposizione modifica l'articolo 94 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), abrogando il comma 7.

L'articolo 11 (Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo) modifica l'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico.

Segnatamente, la previsione prevede l'abrogazione del comma 7, dell'articolo 114 del TUF e quindi dell'obbligo gravante sui soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché su ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

La previsione dell'obbligo contenuta nell'attuale TUF esula dall'ambito normativo europeo (regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato – MAR), che prevede che detti obblighi di comunicazione si applichino solo alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente (nonché ai soggetti ad essi strettamente legati).

Peraltro, sono presenti nell'ordinamento nazionale ulteriori presidi a tutela degli investitori, attraverso i quali si realizza la divulgazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente che possono avere un impatto sul mercato. Ove effettivamente sussistano particolari ragioni di tutela degli investitori, tali da giustificare la *disclosure* delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente da parte di un azionista rilevante, la Consob può, infatti, richiedere, anche in via generale, la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti per il pubblico, nonché esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva, ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF.

Non sembrano, pertanto, sussistere circostanze eccezionali, riferibili al contesto italiano, tali da rendere necessario il mantenimento di un livello di regolamentazione – e connessi oneri - superiore a quello “*minimo*” richiesto dalla normativa europea (integrando così una fattispecie di *goldplating*).

L'articolo 12 (Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate) consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La disposizione rende permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui sono state dettate specifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19.

In particolare, il menzionato articolo 106, rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*", la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2023 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,

prevede che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

La possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. La partecipazione all'assemblea si riduce, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di *stewardship* e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto con il *management* della società in applicazione delle politiche di *engagement*.

La disposizione disciplina, dunque, tenuto conto dell'esperienza operativa riveniente dall'applicazione dell'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché di quanto previsto dalla direttiva 2007/36/CE, l'esercizio al di fuori dell'evento assembleare del diritto di presentare individualmente proposte di delibera e del diritto di porre domande e di ottenere risposte dalla società, in modo tale che le proposte e le informazioni fornite dalla società possano essere prese in considerazione dai soci in sede di rilascio delle istruzioni di voto al rappresentante designato.

L'articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo) modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile, prevedendo l'incremento da tre a dieci del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo. Tale disposizione, che si applicherebbe solo alle nuove quotazioni, è volta a potenziare la flessibilità del nostro ordinamento societario e ad evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale. Proprio la minore flessibilità del nostro ordinamento rispetto a quella di altri paesi e la maggiore onerosità del processo di quotazione in Italia hanno suscitato il maggiore dibattito del quale si dà conto nel Libro Verde, e sono stati ritenuti un limite alla competitività dei nostri mercati dei capitali. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-*sexies* del TUF, ai sensi del quale la disposizione normativa di cui all'articolo 2351, quarto comma, Codice civile non si applica alle società quotate.

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), numero 1, del TUF, estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali, è stata, infatti, favorevolmente considerata l'inclusione degli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra le controparti qualificate. La finalità è quella di evitare a tali soggetti e alle controparti con cui interagiscono, le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "*clienti professionali su richiesta*" e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. Si tratta, in ogni caso, di Enti che sono sostanzialmente già investitori professionali e che hanno capacità di valutare in maniera adeguata i propri investimenti. La norma non abbassa, pertanto, i livelli di tutela degli iscritti.

L'articolo 15 (Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite) prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite.

Al fine di favorire lo sviluppo della gestione collettiva del risparmio, anche nell'ottica di incoraggiare l'investimento indiretto del capitale privato nell'economia reale, si procede a modificare le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite), per chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento. L'esperienza applicativa ha mostrato, infatti, che il quadro delle regole applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite è sproporzionato alla natura e ai rischi assunti da questi soggetti. Ciò in quanto le Sicav e le Sicaf eterogestite, pur non avendo alcun potere di gestione del patrimonio raccolto, sono considerate gestori autorizzati all'esercizio professionale della gestione collettiva del risparmio ai fini dell'articolo 32-*quater* del TUF e, conseguentemente, sono assoggettate ai requisiti tipici di tali soggetti (ad es. requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, requisiti dei partecipanti al capitale).

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del TUF, per distinguere le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio (c.d. autogestite) da quelle in gestione esterna. A questo fine, la lettera *a*), n. 1, inserisce all'interno dell'attuale definizione di Sicav di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), l'inciso "*e che gestisce direttamente il proprio patrimonio*" per chiarire che tale definizione si applica solo alle Sicav autogestite; la lettera *a*), n. 2, introduce la definizione di "*Sicav in gestione esterna*", ovverosia l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; la lettera *a*), n. 3, in linea con le modifiche apportate con la lettera *a*), interviene sulla definizione di Sicaf di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), aggiungendo l'inciso "*e che gestisce direttamente il proprio patrimonio*", per chiarire che tale definizione si applica solo alle Sicaf autogestite; la lettera *a*), n. 4, coerentemente con la modifica di cui alla lettera *b*), introduce la definizione di "*Sicaf in gestione esterna*", ovverosia l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38. Le modifiche apportate dalla lettera *a*), numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, allineano le altre definizioni rilevanti in materia di gestione collettiva del risparmio e contenute nell'articolo 1, comma 1, del TUF alle nuove modifiche che distinguono le Sicav e Sicaf autogestite da quelle eterogestite.

In linea con le modifiche di cui alla lettera *a*), in base alle quali per "*Sicav*" e "*Sicaf*" si intendono solo le Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio, la lettera *b*), modifica l'articolo 35-*bis* del TUF per eliminare l'inciso "*che gestiscono i propri patrimoni*".

La lettera *c*), prevede la modifica dell'articolo 35-*quinquies*, comma 5, del TUF, mediante l'introduzione del riferimento all'articolo 2351 del Codice civile.

La lettera *d*), prevede la modifica dell'articolo 35-*decies*, comma 1, del TUF, mediante la soppressione del riferimento alle Sicav e Sicaf che gestiscono il proprio patrimonio.

La lettera *e*), prevede l'integrale sostituzione dell'attuale articolo 38 del TUF ("*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*") con un nuovo articolo 38 ("*Sicav e Sicaf in gestione esterna*") che assoggetta le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento.

Nello specifico, il comma 1, del nuovo articolo 38 indica le condizioni essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di Sicav e Sicaf in gestione esterna tra cui la richiesta, di cui alla lettera *d*), per cui lo statuto di tale società debba prevedere che, con riferimento all'intero patrimonio raccolto, le attività di cui all'articolo 33 del TUF (ad esempio la gestione del patrimonio e dei rischi degli Oicr nonché l'amministrazione e commercializzazione degli Oicr gestiti) devono essere affidate a un gestore esterno appositamente designato e ivi indicato. Inoltre, in coerenza con il ruolo essenziale svolto dal gestore esterno, la lettera *e*), comma 1, del nuovo articolo 38 impone alle Sicav e Sicaf in gestione esterna l'obbligo di definire procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno. Parimenti, le lettere *f*) e *g*), del nuovo comma 1, dell'articolo 38 impongono la stipula di accordi per consentire agli organi sociali della Sicav e Sicaf in gestione esterna nonché al depositario di disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il comma 2, dell'articolo 38 dispone, innanzitutto, l'obbligo di adottare la relativa denominazione all'interno dello statuto delle Sicav e Sicaf in gestione esterna; inoltre, il terzo periodo del comma 2, disapplica a tali gestori, in linea con quanto previsto per le Sicav e Sicaf autogestite, gli articoli 2333 ("*Programma e sottoscrizione delle azioni*"), 2334 ("*Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori*"), 2335 ("*Assemblea dei sottoscrittori*") e 2336 ("*Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo*") del Codice civile nonché, con esclusivo riferimento alle Sicav, i conferimenti in natura.

Il comma 3, dell'articolo 38 ribadisce, in linea con quanto previsto per le Sicav e Sicaf autogestite, l'autonomia patrimoniale di ciascun comparto e la possibilità di suddividere il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

Tenuto conto delle suddette condizioni di cui al nuovo comma 1, il comma 4, dell'articolo 38 prevede che, qualora venga meno il gestore esterno per scioglimento del contratto o liquidazione, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna debba convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ovvero, se entro due mesi non sia stata disposta la sostituzione del gestore esterno, lo scioglimento della società.

Secondo il comma 5, del nuovo articolo 38, alle Sicav e alle Sicaf in gestione esterna continueranno ad applicarsi gli articoli 35-*quater* (*Capitale e azioni della Sicav*), 35-*quinquies* (*Capitale e azioni della Sicaf*), 35-*sexies* (*Assemblea della Sicav*), 35-*septies* (*Modifiche dello statuto*), 35-*octies* (*Scioglimento e liquidazione volontaria*) e 35-*novies* (*Trasformazione*).

Il comma 6, del nuovo articolo 38 stabilisce il principio della responsabilità del gestore esterno per il rispetto, da parte delle Sicav e Sicaf di cui assicura la gestione, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del TUF; contestualmente, per assicurare che le Autorità di vigilanza competenti possano verificare il rispetto delle disposizioni applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna, il comma 7, stabilisce che Banca d'Italia e Consob possano esercitare, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle Sicav e Sicaf eterogestite.

In analogia con quanto previsto per i fondi comuni di investimento dall'articolo 37, comma 4, del TUF, il comma 8, dell'articolo 38, prevede che, nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività sia subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. In questa sede, la Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

In linea con quanto attualmente previsto per i regolamenti e statuti di OICR non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia, il comma 9, dell'articolo 38 prevede che il gestore esterno trasmetta alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative

modificazioni entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 (“*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*”) e 2436 (“*Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*”) del Codice civile.

La lettera *f*), dispone l'introduzione, all'interno dell'articolo 57 relativo alla liquidazione coatta amministrativa, di un nuovo comma 6-*bis*.2, che estende l'applicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 57, comma 6-*bis*, anche alle SICAV e alle SICAF in gestione esterna o ai relativi comparti, intendendosi tali disposizioni riferite alle SICAV e alle SICAF in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr.

Il comma 2 disciplina gli effetti delle presenti modifiche, che si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 dispone che la Banca d'Italia, in attuazione delle presenti modifiche, disponga la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del TUF, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 prevede un regime transitorio, della durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alle Sicav e Sicaf in gestione esterna preesistenti di adeguarsi alle nuove disposizioni.

L'articolo 16 (Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea) modifica l'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando il riferimento alla singola assemblea.

Di fatto, il processo di implementazione nell'ordinamento italiano della Direttiva *Shareholder Rights II* (SRD II), ormai in via di conclusione, ha, tra l'altro, fatto emergere la necessità di un intervento di modifica della disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF, la quale prevede che per il servizio di gestione di portafogli “*la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob*”. Tale norma, imponendo limitazioni stringenti e proceduralmente onerose per il rilascio al gestore di deleghe da parte del cliente per poter esercitare i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari inclusi nella gestione patrimoniale, sembra andare in direzione contraria rispetto alla nuova architettura scaturita dalla SRD II, volta a favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti (ivi inclusi quelli di voto) e a prevedere un importante e pervasivo coinvolgimento dei gestori di attivi nella facilitazione dell'esercizio dei diritti del cliente/azionista. L'esercizio di tali diritti di *voice* rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per l'assunzione del ruolo attivo che gestori di attivi e investitori istituzionali sono chiamati a svolgere nella *governance* delle società partecipate, con l'obiettivo della creazione di valore nel lungo periodo anche in considerazione delle nuove sfide relative alla sostenibilità.

La disciplina di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF non sembra, inoltre, trovare riscontro nell'impianto normativo definito in via generale dalla MiFID, né modelli in altri singoli ordinamenti europei. Tale ultimo profilo rappresenta un'ulteriore asimmetria del nostro ordinamento con effetti negativi sulla capacità concorrenziale dei fondi italiani.

Negli altri ordinamenti, infatti, non solo, non si ritrovano vincoli analoghi, ma è possibile per i gestori di attivi costituire fondi comuni anche per singoli investitori istituzionali, potendo così esercitare direttamente i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari gestiti. Tale differenza dell'ordinamento nazionale è stata da ultimo acuita anche in esito all'entrata in vigore della SRD II, alla luce dell'accresciuta consapevolezza, da parte degli investitori istituzionali, dell'importanza dell'esercizio

attivo dei propri diritti di azionista: nella selezione degli operatori di mercato cui affidare la gestione dei propri *asset*, infatti, gli investitori istituzionali ormai includono tra i parametri fondamentali di scelta anche la possibilità di esercitare in maniera proficua i diritti (ivi inclusi quelli di voto) correlati agli investimenti, nonché le relative modalità offerte dal gestore.

Alla luce di ciò, consentire ai gestori di portafogli individuali di esercitare più facilmente il diritto di voto per conto dei propri clienti assicurerà a questi ultimi di avere un coinvolgimento continuativo e professionale nel governo delle società in cui i gestori investono il loro denaro, contribuendo a realizzare al tempo stesso il dettato della SRD II, nonché la creazione di un *level playing field* tra gli operatori italiani e quelli internazionali.

Il CAPO II (Disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza) al fine di garantire una maggiore attenzione alle Autorità amministrative indipendenti coinvolte nel buon funzionamento dell'economia di mercato reca disposizioni in materia di risarcimento del danno nei confronti di terzi danneggiati da un soggetto vigilato, nonché con riferimento alla disciplina della durata del periodo di tempo necessario all'immissione o all'uscita dalla carica rivestita o dei ruoli svolti nelle suddette Autorità. A tale riguardo, lo stesso Libro Verde – richiamato più volte nella presente relazione – ha aperto un dibattito sui possibili interventi in tema di sistema giudiziario ed *enforcement* amministrativo.

L'articolo 17 (Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno) la disposizione introduce un nuovo comma 6-ter all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale prevede che un terzo possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito, in coerenza con una giurisprudenza granitica in materia, un danno risarcibile immediatamente e direttamente riconducibile alla mancata vigilanza dell'autorità sul rispetto di leggi e regolamenti.

L'articolo 18 (Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) contiene norme relative alla disciplina del “*cooling off*” e “*cooling in*” delle Autorità amministrative indipendenti.

Le regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Allo stesso tempo, tuttavia, come anche osservato dall'OCSE, i “*cooling off period*” possono creare incentivi distorti nel limitare l'attrattività delle posizioni per esperti del settore all'interno delle istituzioni pubbliche.

Con specifico riferimento all'Italia, lo stesso OCSE ha suggerito di rivalutare il vigente regime di “*cooling off period*” ritenuto eccessivamente penalizzante, suggerendo, altresì, di prevedere una compensazione economica per il periodo di inattività. La disciplina del “*cooling off period*” è contenuta all'articolo 29-bis della legge n. 262/2005 inserito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114/2014 ed è entrata in vigore il 19 agosto 2014.

Il comma 1 prevede la riduzione del periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno, tramite la riscrittura dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in un'ottica di maggiore proporzionalità e di valorizzazione della capacità attrattiva delle necessarie professionalità da parte delle autorità di vigilanza. Ciò risulta anche in linea con quanto suggerito dall'OECD e dalla Banca Mondiale nelle recenti linee guida G20 in materia di anticorruzione nel settore pubblico.

Il comma 2 interviene, invece, in materia di “cooling in” delle Autorità amministrative indipendenti, riducendo il periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno.

La disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, è prevista dalla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 39/2013.

Attualmente, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

La modifica all'articolo 1, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è finalizzata a chiarire che tale disciplina si applica anche ai componenti dell'organo collegiale di vertice di un'Autorità amministrativa indipendente.

Al fine di stimolare l'apporto dall'esterno di professionalità di mercato e di ridurre quindi il divario di competenze tra il regolatore e i soggetti privati con cui esso interagisce, la modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconfiribilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico.

Si procede a una rimodulazione dell'inconfiribilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza (nuovo comma 1-bis, dell'articolo 4). Se l'incarico precedente assume, infatti, scarsa rilevanza, ad esempio in ragione del carattere occasionale o dell'assenza di deleghe esecutive, è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa.

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento con il testo dell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005 come modificato.

L'articolo 19 (Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati) attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 7-octies del TUF al fine di consentire alla Consob di vietare la diffusione delle comunicazioni, in qualsiasi modalità svolte, di carattere pubblicitario diffuse tramite *internet* (sotto forma di *banner*, inserzioni, *pop-up* e *mailing list*) o altri mezzi di comunicazione, che risultassero direttamente o indirettamente connesse a iniziative riferibili a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento.

Il comma 2 modifica l'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di consentire alla Consob di ordinare ai fornitori di connettività alla rete *internet* la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da soggetti abusivi. In tale ottica, la disposizione di cui al comma 2 estende la portata dell'articolo 36, comma 2-terdecies del decreto-legge n. 34/2019, che attualmente attribuisce alla Consob il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete *internet* la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività

di investimento senza esservi abilitato. L'introduzione del nuovo comma 2-*quaterdecies* nell'ambito del citato articolo 36 consente, quindi, di ordinare la rimozione (tramite l'esercizio del potere di oscuramento) delle campagne pubblicitarie svolte tramite *internet* e aventi a oggetto i servizi e le attività di investimento offerti e/o prestati da operatori finanziari abusivi.

L'**articolo 20 (Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)** introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-*bis*.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di *consumer protection* (Regolamento CPC)¹.

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob. Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

Il CAPO III – (Misure di promozione dell'inclusione finanziaria) –

Il **Capo III** introduce delle misure al fine di facilitare l'inclusione finanziaria.

L'**articolo 21 (Misure in materia di educazione finanziaria)** inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

¹ L'articolo 9, paragrafo 4), del Regolamento CPC prevede che: "*Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione: (...) b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all'infrazione stessa; c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati; (...)*". In caso di inottemperanza agli impegni, è attribuito alle Autorità competenti "*il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora*" [articolo 9, paragrafo 4, lettera g)]. L'articolo 9, paragrafo 7, del citato regolamento prevede che: "*Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile di un'infrazione di cui al presente regolamento.*". L'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2394 prevede che: "*Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.*". L'adeguamento al Regolamento CPC è avvenuto con la legge n. 238/2021 ("*Legge europea 2019-2020*") che ha modificato l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005).

Il comma 1 interviene sugli articoli 1 e 3 della citata legge n. 92/2019 concernenti, rispettivamente, i principi ispiratori dell'insegnamento dell'educazione civica e lo sviluppo di competenze e obiettivi di apprendimento.

In particolare: la lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; la lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; la lettera *c*) prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria; la lettera *d*) inserisce specificamente l'educazione finanziaria all'interno delle tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; la lettera *e*), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”. La citata normativa, in particolare, ha previsto l'istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. Detto Comitato, è stato istituito con decreto interministeriale del 3 agosto 2017, adottato ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237. Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 febbraio 2018, è stato adottato il programma per una “*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*”, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la programmazione 2017-2019 attraverso cui è stata data attuazione alla Strategia nel triennio di riferimento. In continuità con quanto è stato fatto nel triennio 2017-2019, è stata, poi adottata, con decreto ministeriale, la programmazione per il successivo triennio.

Considerato, tuttavia, che la programmazione triennale delle attività del Comitato richiede l'adozione di provvedimenti rapidi e procedure snelle, la norma in esame prevede che, a decorre dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la “*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*” (mediante l'inserimento di un periodo in fine al comma 10 del citato articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237), e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere con la Banca d'Italia e la Consob per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-*bis*, inserito all'articolo 24-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

Il Capo IV (Modifiche alla disciplina del Patrimonio destinato) introduce misure tese a rafforzare l'efficacia degli interventi del Patrimonio Rilancio a beneficio del tessuto produttivo del Paese.

L'articolo 22 (Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato) incide sull'operatività del Patrimonio Destinato. Tale istituto nasce nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante la quale il Governo italiano ha ritenuto necessario dotarsi di uno strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

A tal fine, l'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “Decreto Rilancio”) ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, separato e autonomo rispetto al patrimonio di CDP, alimentato da una dotazione iniziale fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo dei 44 miliardi di euro ivi previsti.

I requisiti di accesso, le condizioni ed i criteri degli interventi del Patrimonio Destinato sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26 (il “Decreto attuativo”) e l'operatività del Fondo è stata disciplinata con il Regolamento del Patrimonio Rilancio, adottato dal Consiglio di amministrazione di CDP nella riunione del 18 maggio 2021 e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 maggio 2021.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del Decreto Rilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal Patrimonio Rilancio (l'ultima relazione, relativa all'anno 2021, è stata presentata in data 4 marzo 2022 e predisposta in base ai dati relativi all'operatività del Patrimonio Rilancio, forniti da CDP).

Le operatività del Patrimonio Rilancio sono due:

- 1) la prima definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 2) la seconda a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato primario e secondario, nonché operazioni per ristrutturazioni di imprese; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie.

Conformemente alla predetta distinzione dell'operatività, il Patrimonio Rilancio è articolato in tre comparti, autonomi e separati, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa, che sono rispettivamente denominati: 1) Fondo Nazionale Supporto Temporaneo-FNST (che ha cessato la propria operatività il 30 giugno 2022 in linea al termine previsto dalla Comunicazione sul “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”); 2) Fondo Nazionale Strategico-FNS e 3) Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese-FNRI. Gli ultimi due Fondi concernono l'operatività a condizioni di mercato.

In generale, gli interventi del Patrimonio Rilancio hanno come destinatari società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, di cui all'articolo 27, comma 4, del Decreto Rilancio che, alla data di richiesta dell'intervento e per tutta la durata dello stesso, devono soddisfare una serie di condizioni puntualmente elencate e descritte nei provvedimenti ed atti attuativi.

Considerato che nel corso dell'ordinaria operatività sono emersi alcuni elementi di miglioramento da valutare nell'ottica di rafforzare l'efficacia degli interventi del Patrimonio Rilancio a beneficio del tessuto produttivo del Paese, la disposizione interviene sull'articolo 27 del Decreto Rilancio, aggiungendo le seguenti disposizioni.

Il comma 1, alla lettera *a*), integra il disposto normativo di cui al comma 4-*quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire l'accesso agli interventi del FNS anche a società risultanti da recenti operazioni di fusione o scissione, che, non avendo ancora i bilanci di esercizio approvati e assoggettati a revisione legale, necessari ai fini dei requisiti previsti dal Decreto attuativo, potranno soddisfare i medesimi requisiti anche per il tramite di bilanci pro-forma certificati da un revisore contabile.

La potenziale inclusione di società di nuova costituzione permetterebbe al FNS di investire in imprese con solide prospettive, senza dover limitare gli investimenti nelle relative società capogruppo, che peraltro potrebbero presentare un maggior profilo di rischio.

Il comma 1 alla lettera *b*), introduce il comma 4-*quinquies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

A legislazione vigente, invece, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera *h*), e del comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto attuativo, gli interventi del Patrimonio Rilancio non sono accessibili per le imprese che, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano:

a) soggette anche solo ad indagini, che potrebbero, poi, ben concludersi con l'archiviazione o comunque senza alcun provvedimento di condanna;

b) destinatarie di una sentenza di condanna di primo grado anche non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

a) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;

b) dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

L'articolo 23 (**Disposizioni finanziarie**) quantifica al comma 1 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l., stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, e ne prevede la relativa copertura.

Il comma 2, salvo quanto previsto dal comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 1 (Tecniche alternative per l'ammissione alla negoziazione) amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore. A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate) La disposizione intende modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima attualmente prevista dall'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non incide sul vigente quadro normativo, anche di natura fiscale, riguardante le PMI. Invero le disposizioni fiscali che come beneficiari, anche indirettamente, PMI, fanno riferimento alla nozione di PMI rilevante al fine della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Ai sensi dell'art. 2 della citata raccomandazione 2003/361/CE, la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Pertanto, l'innalzamento del livello di capitalizzazione previsto dal TUF per tali categorie di imprese non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (Dematerializzazione delle quote di PMI) prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI. In particolare, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Segnatamente, il nuovo comma 2-bis consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo 83-bis del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36,



comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo 100-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di approcciare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma 2-*ter* specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I del capo IV, del titolo II-*bis*, della parte III del TUF in materia di "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgano del nuovo regime di circolazione.

Infine, modifica l'articolo 100-*ter*, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

Ai fini della quantificazione degli oneri, si precisa che oggi l'atto di trasferimento di quote di s.r.l. è soggetto all'assolvimento dell'imposta di registro in termine fisso, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro e all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 32 euro. Inoltre, il deposito dell'atto presso il registro delle imprese è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria e sconta l'imposta di bollo di € 65,00.

Attualmente, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell'atto restituisce al professionista un file digitale e tale file rappresenta l'atto registrato.

Al fine di valutare l'eventuale perdita di gettito, sono stati elaborati i dati provenienti dagli archivi del Registro individuando i negozi relativi alle compravendite di quote (codice negozio 1114), delle s.r.l. (natura giuridica 2). Sono stati individuati circa 11.000 negozi per un valore totale di imposta di registro e di bollo di 2,5 milioni di euro su base annua.

Codice tributo	Tributo	2021
9802	Imposta di bollo	139.890
9814	Imposta di registro	2.387.190

Considerando anche la tassazione in termini di imposta di bollo sul deposito dell'atto, la perdita massima è quantificabile in 3,3 mln di euro su base annua.

L'articolo 4 (Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi) prevede una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. Tali norme prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF. Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, si eliminano le società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta



l'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-*bis*), e si estende agli emittenti MTF la disciplina in tema di patti parasociali di cui all'articolo 2341-*bis*, del Codice civile, la disciplina in tema di azioni proprie (limite acquisto 20 per cento del capitale e computo in *quorum* costitutivo ex articoli 2357, primo comma e 2357-*ter*, del Codice civile).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 (Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali) prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di flottante) prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 (Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata) contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del Codice civile comportando che qualora la sottoscrizione di titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a



investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (Misure a favore degli aumenti di capitale) ripropone - per un periodo di due anni - le misure già introdotte fino al 30 giugno 2021 con l'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare, introduce, per un periodo sperimentale di due anni, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione) contiene misure che semplificano le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione e, che ampliano la definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore) chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

La modifica all'approvazione del prospetto ha, quindi, la finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), si precisa che tale disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di



collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;

- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
- d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 (Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo) abroga il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico, che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate) consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La disposizione rende, di fatto, permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*", la cui efficacia cesserà il 31 luglio 2023. Il citato articolo ha previsto che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo) modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile prevedendo un limite massimo di dieci voti (anziché gli attuali tre) per evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), n. 1, del TUF, estendendo agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.



La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 (Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite) prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite.

Si modificano le disposizioni del TUF (in particolare l'articolo 38) applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite) al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea) modifica l'articolo 24, comma 1, lettera c), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando qualsiasi riferimento alla procura in forma scritta valida per una sola assemblea.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno) La disposizione introduce un nuovo comma 6-ter all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale in coerenza con una giurisprudenza consolidata in materia è volto a specificare la risarcibilità del danno conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 (Modifiche alla disciplina del *cooling off* e *cooling in* dei componenti e dei dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) contiene norme relative alla disciplina del *cooling off* e *cooling in*, ossia delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Nel dettaglio, si interviene, modificando l'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, riducendo, da 2 anni a 1 anno, il periodo di incompatibilità previsto sia nella disciplina del *cooling off* che del *cooling in period* delle Autorità di vigilanza.



Interviene, altresì, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, di cui alla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 39/2013.

In particolare:

- a) chiarisce che tale disciplina si applica anche ai componenti dell'organo collegiale di vertice di un'Autorità amministrativa indipendente;
- b) riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico;
- c) rimodula l'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, pertanto, se l'incarico precedente assume scarsa rilevanza è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa.

Infine, si interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati) attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 (Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob) introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-bis.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di *consumer protection* (Regolamento CPC).

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto



della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob. Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 (Misure in materia di educazione finanziaria) inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1: alla lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; alla lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera *c*) prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria; alla lettera *d*) inserisce specificamente l'educazione finanziaria all'interno delle tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera *e*), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”. E precisamente, aggiunge un periodo in fine al comma 10, dell'articolo 24- *bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in considerazione della necessità di adottare la programmazione triennale delle attività del Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 con provvedimenti rapidi e procedure snelle e, pertanto, prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere



con la Banca d'Italia e la Consob per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-*bis*, inserito all'articolo 24-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività connesse alla promozione dell'educazione finanziaria sono svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 22 (Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato) incide sull'operatività del Patrimonio Destinato.

Il comma 1, alla lettera *a*), integra il disposto normativo di cui al comma 4-*quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Il comma 1 alla lettera *b*), introduce il comma 4-*quinquies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del Decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

a) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal Decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;

b) dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 (Disposizioni finanziarie) prevede al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l., stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero




dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

18/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

Art. 1.

(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;

b-ter) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea ».

Art. 2.

(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quarter.1)* del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

Art. 3.

(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

Art. 4.

(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 114-bis:

1) al comma 1, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-bis:

1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari

diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;

2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinqies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e del-

l'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono aggiunte le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 2357-ter, secondo comma, dopo le parole: « mercato del capitale di rischio » sono aggiunte le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

d) all'articolo 2391-bis:

1) al primo comma le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di flottante)

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provve-

dimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

(Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Fino alla data del 30 aprile 2025, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta dagli articoli 2368, secondo comma, secondo periodo, e

2369, terzo e settimo comma, del codice civile alle deliberazioni aventi a oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Fino alla data del 30 aprile 2025, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

Art. 9.

(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-ter:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 12.

(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)

1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-undecies.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante desi-*

gnato) - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di voto plurimo)

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 15.

(Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i.1) “società di investimento a capitale variabile in gestione esterna” (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera *i-bis*), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono

aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera *i-bis*), è inserita la seguente:

« *i-bis.1*) “società di investimento a capitale fisso in gestione esterna” (Sicaf in gestione esterna): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38 »;

5) alla lettera *i-quater*), le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

b) all’articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le

seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis.* Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma *6-bis* dell'articolo 57 »;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

a) adottano la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

d) lo statuto prevede:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il deposi-

tario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera *c*), e 41-*ter*, comma 2, lettera *b*).

2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze

e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

« 6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 16.

(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento da Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile »;

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento

posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole: « quali quelli di » sono inserite le seguenti: « componenti dell'organo collegiale, »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 19.

(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)

1. All'articolo 7-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies.* La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma *2-terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 20.

(Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)

1. Alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo *196-bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis.*

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-*ter.* - (*Impegni*) - *1.* Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle vio-

lazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

CAPO III

MISURE DI PROMOZIONE DELL'IN-
CLUSIONE FINANZIARIA

Art. 21.

*(Misure in materia di educazione
finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona e all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento »;

c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

d) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) educazione finanziaria »;

e) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-*bis* »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« *10-bis.* Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

CAPO IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 22.

(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo an-

che sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinqüies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-

rico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 4,00